

## **STATUTO**

### **CAPO III - CONTRIBUTI SINDACALI**

#### **Art. 7**

L'iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio, il contributo sindacale nazionale e provinciale alla Direzione del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

Decorsa tale data l'iscritto è escluso dallo SNA e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati, con il massimo di un anno oltre l'anno in corso, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale provinciale è costituito:

- da un importo stabilito nella misura non inferiore al 15% del contributo nazionale;
- da un'eventuale integrazione stabilita dall'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 12, lettera f).

Il contributo sindacale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente, fatto salvo l'obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Il contributo sindacale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

E' previsto il pagamento da parte dei Gruppi Aziendali, di una quota di accreditamento, stabilita dall'Esecutivo Nazionale.

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

### **SEZIONI PROVINCIALI**

**(Art. 12 - 13 - 14 Statuto)**

#### **Art. 4**

Il Presidente dell'Assemblea Provinciale deve inviare al Presidente Nazionale del Sindacato entro il terzo giorno successivo all'Assemblea, con lettera raccomandata o fax, il relativo verbale da lui sottoscritto quando si sia fatto luogo ad elezione di parte o di tutti i componenti dell' Esecutivo Provinciale.

### **CONGRESSO NAZIONALE**

#### **Componenti**

**(Art. 20 -21- 22-23 -43 Statuto)**

#### **Art. 7**

L'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche e/o per l'elezione dei delegati al Congresso deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di inizio del Congresso.

## Capo IV - Sezioni Provinciali

### Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione Provinciale.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione Provinciale;
- c) elegge il Presidente Provinciale e l'Esecutivo Provinciale con l'indicazione dei nomi dei Vice Presidenti;
- d) elegge i propri delegati al Congresso Nazionale;
- e) dibatte la relazione del Presidente Provinciale;
- f) fissa la misura dell'eventuale contributo sindacale provinciale integrativo;
- g) esprime la fiducia all'Esecutivo Provinciale, su mozione di verifica presentata da almeno un quinto degli iscritti. Se la fiducia non viene accordata, l'Esecutivo Provinciale decade e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 20 giorni per l'elezione del Presidente Provinciale e dell'Esecutivo Provinciale;
- h) ratifica le cooptazioni dei componenti l'Esecutivo Provinciale effettuate dal Presidente Provinciale.

È convocata dal Presidente Provinciale di propria iniziativa o su delibera dell'Esecutivo Provinciale o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti. In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di ogni Comitato Centrale.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, dandone contestuale comunicazione all'Esecutivo Nazionale. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti. E' validamente costituita in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti. In caso di impedimento il voto può essere

Tale termine viene ridotto a 10 giorni in caso di convocazione urgente del Congresso Nazionale.

### Art. 8

L'elezione delle cariche sindacali e dei delegati al Congresso deve essere effettuata in due distinte votazioni.

Il Presidente Provinciale deve inviare in unico plico raccomandato al Presidente Nazionale, entro 3 giorni dall'Assemblea, e mediante fax, entro 3 giorni dall'Assemblea, copia conforme da lui sottoscritta della documentazione seguente:

- avviso di convocazione dell'Assemblea;
- verbale dell'Assemblea riportante i nominativi dell'Esecutivo Provinciale e dei delegati al Congresso.

E' demandato alla Direzione del Sindacato il riscontro del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento delle Assemblee Provinciali.

La Commissione verifica poteri, con decisione motivata, può consentire agli eletti di partecipare al Congresso Nazionale, con diritto di voto, quando l'Assemblea Provinciale e l'invio dei relativi verbali avvengano per causa di forza maggiore fuori dai termini previsti.

### Art. 9

Il numero dei delegati delle Sezioni Provinciali viene determinato sulla base del numero effettivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, se il Congresso si svolge entro il 30 giugno, od al 30 giugno dell'anno in corso, se il Congresso si svolge dopo tale data.

### Art. 10

Il Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso elettivo, deve convocare il Comitato per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 18 dello Statuto che si terrà

delegato.

Ogni componente non può avere più di una delega.

### Art. 13

L'Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da 4, 6 o 8 componenti secondo delibera dell'Assemblea.

Spetta all'Esecutivo Provinciale:

- a) designare i propri rappresentanti in enti e organismi locali, ove previsti dalla legge;
  - b) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
  - c) formulare pareri motivati sulle domande di iscrizione al Sindacato;
  - d) convocare l'Assemblea Provinciale;
  - e) adempiere tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dagli organi del Sindacato;
  - f) adoperarsi per dirimere controversie tra gli iscritti della Sezione Provinciale;
  - g) segnalare alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale eventuali casi passibili di provvedimenti a norma delle vigenti disposizioni di legge;
  - h) richiedere, a maggioranza, la convocazione dell'Assemblea Provinciale per la verifica della fiducia. Il Presidente Provinciale procede alla convocazione dell'Assemblea Provinciale che deve essere tenuta entro 20 giorni, dandone contestuale comunicazione all'Esecutivo Nazionale;
  - i) incentivare sul territorio la presenza dello SNA;
  - l) nominare un eventuale delegato alle attività collaterali dello SNA.
  - m) su proposta del Presidente Provinciale, nominare eventuali Delegati territoriali, che svolgono funzioni di raccordo sul territorio. I Delegati partecipano alle riunioni dell'Esecutivo Provinciale a titolo consultivo.
- L'Esecutivo Provinciale esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 30 giorni.
- L'Esecutivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale di propria iniziativa oppure quando la maggioranza assoluta dei componenti ne faccia richiesta motivata.
- La convocazione deve essere effettuata a norma del quinto comma dell'art. 12.
- Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

entro 20 giorni. Copie conformi dell'avviso di convocazione e del verbale comprovante le elezioni devono essere inviate, a cura del Presidente eletto, al Presidente Nazionale del Sindacato, entro 3 giorni, con unico plico raccomandato anticipato via fax, entro 3 giorni.

Non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 14**

Il Presidente Provinciale è responsabile dell'attività della Sezione, presiede l'Assemblea e l'Esecutivo Provinciale ed adempie le deliberazioni degli organi del Sindacato; inoltre esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie alla buona amministrazione della Sezione Provinciale. Tali poteri possono essere delegati dal Presidente Provinciale ad un altro membro dell'Esecutivo Provinciale.

La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Nazionale. Quando si verifica questa eventualità, il Presidente Provinciale s'intende decaduto.

I Vice Presidenti fanno le veci del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento o per delega.

In caso di cessazione di uno o più membri, il Presidente Provinciale procede alla cooptazione fino ad un massimo da 2 a 4 componenti, a seconda della composizione dell'Esecutivo Provinciale.

Quando, per qualunque motivo, cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti dell'Esecutivo Provinciale, lo stesso decade e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 20 giorni, per l'elezione del Presidente Provinciale e dell'Esecutivo Provinciale.

### **Capo VII - Comitato dei Gruppi Aziendali**

#### **Art. 19**

Il Comitato dei Gruppi Aziendali è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito almeno 25 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e

l'ordine del giorno.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a dieci giorni.

Le adunanze del Comitato sono valide quando è presente o rappresentata in prima convocazione la maggioranza dei componenti, o in seconda convocazione un terzo dei componenti stessi.

In caso di impedimento il voto può essere delegato ad altro componente dello stesso Gruppo purché iscritto allo SNA.

In caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, o di uno o più delegati al Comitato Centrale, si procede a nuove elezioni per l'incarico reso vacante.

## **Capo VIII - Congresso Nazionale**

### **Art. 20**

Il Congresso Nazionale è composto:

a) dal Presidente Nazionale, quando non si dia luogo a Congresso Elettivo Ordinario;

b) dai componenti l'Esecutivo Nazionale, quando non si dia luogo a Congresso Elettivo Ordinario;

c) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;

d) dai componenti il Comitato dei Gruppi Aziendali o, in caso di impedimento, da un loro delegato

scelto tra i componenti del Gruppo stesso iscritto allo SNA;

e) dai delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci. In caso di impedimento è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione;

f) dagli ex Presidenti Nazionali ed ex Segretari Generali, purché abbiano sempre rinnovato l'iscrizione al Sindacato Nazionale Agenti. Non è ammessa la delega in caso di impedimento.

Ogni componente, a qualsiasi titolo partecipi al Congresso, non può avere complessivamente più di una delega e, comunque, non può esprimere più di due voti.

Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione senza diritto di voto.